



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL
GEMELLAGGIO TRA CITTA' DI DIVERSE NAZIONI PER LO
SVILUPPO DEI RAPPORTI DI AMICIZIA, COOPERAZIONE
CULTURALE ED ECONOMICA.**

**Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92
del 28/12/2018.**



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Regolamento per la costituzione del Gemellaggio
tra città di diverse nazioni per lo sviluppo dei rapporti di amicizia, cooperazione
culturale ed economica .

Indice

- Art.1 - Gemellaggio*
- Art.2 - Caratteristiche della città gemella*
- Art.3 - Stipula*
- Art.4 - Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità*
- Art.5 - Risorse economiche*
- Art.6 - Composizione*
- Art.7 - Collaborazione al Comitato*
- Art.8 - Compiti del comitato*
- Art.9 - Decadenza dei componenti*
- Art.10 - Riunioni del Comitato*
- Art.11 - Sede delle riunioni*
- Art.12 - Entrata in vigore*

Art.1
Gemellaggio

Il Gemellaggio è una formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate tra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli, la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini.

Art.2
Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Santa Croce Camerina, per dimensione geografica, complementarità delle tradizioni, delle attività economiche, affinità culturali ed anche per legami di fatto instauratisi nel tempo tra le due realtà. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva, adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.

Art.3
Stipula

Gli effetti del Gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti dal Patto di Gemellaggio
Il Sindaco può stipulare il Patto dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

Art.4
Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità

Il Sindaco nomina, con apposito atto, un Comitato Gemellaggi, composto oltre dai membri di diritto, da personalità (nel numero massimo di 3) come meglio indicati nel successivo art.6.
Il Comitato Gemellaggi ha il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative tese a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune con enti territoriali di altri paesi;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano culturale, sociale, sportivo, ed economico.

Il Comitato di Gemellaggio resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.
La nomina a membro del Comitato di Gemellaggio è a titolo gratuito.

Art.5
Risorse economiche

Per realizzare gli scopi di cui all'art.4, il Comitato potrà giovare, oltre che delle eventuali somme messe a disposizione dall'Ente, in sede di bilancio, anche di contributi da parte di istituzioni ed enti privati, sponsorizzazioni, ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo ed altre fonti di entrata.

Art.6
Composizione

Del Comitato Gemellaggi fanno parte:

- Il Sindaco, che lo presiede;
- Il Presidente del Consiglio Comunale ;
- n° 3 consiglieri comunali (n.2 del gruppo di maggioranza e n.1 del gruppo di minoranza);
- Il Presidente della Pro Loco, o un suo delegato;
- eventuali altri rappresentanti di enti, associazioni, organismi,(non più di 3 persone) scelti dal Comitato stesso, in relazione all'ambito di interesse.

Art.7
Collaborazioni al Comitato

Il Comitato può avvalersi della collaborazione esterna di associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente Regolamento e che manifestano il proprio interesse, in relazione a specifici progetti.

Art.8
Compiti del Comitato

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Sono compiti del Comitato Gemellaggio:

- a) elaborare il programma annuale delle attività del Comitato da portare all'approvazione della Giunta Comunale, indicandone anche le relative fonti di finanziamento, in base a quanto previsto dal precedente art.5;
- b) provvedere all'organizzazione delle singole iniziative, avvalendosi anche dell'apporto dello ufficio comunale competente dell'Amministrazione;
- c) avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale.

Art.9
Decadenza dei componenti

Il componente del Comitato decade:

- a) per dimissioni
- b) per assenza non motivata a più di tre sedute consecutive
- c) per richiesta dell'associazione di appartenenza
- d) per decisione della totalità degli altri membri.

Il componente decaduto può essere sostituito, con nomina del Sindaco, una volta designato un nuovo nominativo da parte degli enti, istituzioni e associazioni.

Art.10
Riunioni del Comitato

Il Comitato, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il programma stabilito dal Comitato, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art.11
Sede delle riunioni.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall'art.10 delle *Disposizioni* sulla Legge in Generale (preleggi – Codice Civile).